



BILANCIO

Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti

di Luigi Scappini

OneDay Master

Evoluzione dei Piani Transizione: iper ammortamento 2026 e credito 4.0 per imprese agricole

Scopri di più

La **Legge n. 199/2025**, pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025**, S.O. n. 42/L, meglio nota come **Legge di bilancio 2026**, con il **comma 157** dell'art. 1, interviene sulla **disciplina** relativa ai **contratti di rete** stipulati tra **soggetti agricoli** in cui è prevista la possibilità di **attribuzione** di parte della **produzione** ottenuta a **titolo originario** in ragione di quanto previsto dal **programma di rete**.

Il **contratto di rete**, come noto, è stato introdotto con l'[**art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009**](#), conv. con modif. dalla Legge n. 33/2009, con il preciso fine di **dotare le imprese italiane** di uno **strumento** efficace per **combattere** il c.d. **nanismo** imprenditoriale nostrano rispetto alle **"consorelle" comunitarie**.

A tal fine, è previsto che, con il contratto di rete, **più imprenditori** perseguono lo **scopo** di **accrescere, individualmente e collettivamente**, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si **obbligano**, sulla base di un **programma** comune di rete, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a **scambiarsi informazioni** o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in **comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa**.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto per introdurre, con esclusiva applicazione al **settore primario**, una **particolare declinazione** di **tal forma contrattuale**.

Ai sensi dell'[**art. 1-bis, comma 3, D.L n. 91/2014**](#), conv. con modif. dalla Legge n. 116/2014, è stato previsto che «*Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete»*



Viene, in questo modo, **introdotta** una forma di **sorta di “contratto di compartecipazione agraria”**, tipologia contrattuale ammessa in deroga dalla Legge n. 203/1982 per le solo colture stagionali, **applicabile** in questo caso alle **colture perenni** quali vigne, **oliveti e frutteti**.

La norma, nello specifico, prevede che **la produzione agricola**, che si ottiene dalla coltivazione in comune, può essere **oggetto di ripartizione fra i retisti attribuendo a ciascuno**, a titolo originario, la **quota di prodotto stabilita nel contratto di rete**.

È evidente che tale possibilità di **attribuzione** di parte del raccolto **a titolo originario**, introdotta con il fine di permettere una condivisione di know how e intenti da parte degli imprenditori agricoli che si caratterizzano spesso per le loro ridotte dimensioni, **presta il fianco** a **operazioni elusive** del **principio cardine** della Riforma del 2001: la **prevalenza** dei prodotti propri **rispetto a quelli acquistati presso terzi** nel caso di esercizio di attività connesse **tra cui vi rientra a pieno titolo anche la commercializzazione**.

In ragione di ciò, è a suo tempo intervenuta l’Agenzia delle Entrate a **perimettrare** l’ambito di applicazione della norma con la [**risoluzione n. 75/E/2017**](#).

In tale documento di prassi vengono individuati le **condizioni** a cui **è subordinato un regolare acquisto a titolo originario della produzione agricola**, ossia che:

- **tutti** i retisti svolgano **attività agricole di base**, da intendersi quali attività agricole *ex se*, ovverosia coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, e che **le eventuali attività connesse**, non solo non siano prevalenti, ma **siano legate alle attività di base da un rapporto di stretta complementarità**;
- che la **messa in comune** dei terreni sia **obbligatoria** e che sia **significativa** per tutti i **partecipanti alla rete**;
- che la **partecipazione** al conseguimento dell'**obiettivo comune**, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzi mediante **apporti equivalenti** e **condivisione** dei **mezzi umani e tecnici**, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con **divieto di monetizzazione delle spettanze**;
- che la **divisione** della produzione tra i retisti avvenga in maniera **proporzionata** al **valore del contributo** che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- che i **prodotti** oggetto di divisione **non** vengano **successivamente ceduti tra i retisti**, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

La **Legge di bilancio 2026** interviene proprio su quest’ultima condizione eliminandola e **concedendo la possibilità** di procedere, successivamente all’assegnazione del prodotto a titolo originario tra i vari retisti, alla **cessione** degli stessi anche **a soggetti aderenti** al contratto di rete.

Del resto, **tale divieto** posto con la [**risoluzione n. 75/E/2017**](#), seppur **comprendibile**, in quanto



in tal modo si cercava di porre un argine a possibili manovre elusive tra i singoli retisti, **non si poggiava** sul **dato normativo** e **non** trovava neppure una **giustificazione giuridica** in quanto, una volta **conclusa** la **ripartizione** del prodotto, lo **stesso** diviene, come peraltro **confermato** nella stessa [**risoluzione n. 75/E/2017**](#) quando si analizzano i **profili IVA, prodotto proprio del retista** e come tale **cedibile a terzi senza vincoli**.